



Illustrazione a cura di Angelo Sciebla



Il Bandolo di Arianna

È permesso?... Permessi, aspettative e congedi



1ª parte

Comincia, da questo numero, la pubblicazione di tutto il dossier sui permessi e le aspettative.

Per motivi personali o familiari: (comma 2 art. 15 CCNL 24.7.2003) 3gg in un anno scolastico, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 all'art. 21 comma 1) a domanda del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono altresì frui 6gg di ferie durante i periodi di attività didattica, prescindendo dalla condizione, prevista dall'art. 13, comma 9 del CCNL 24.7.2003, "che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti". Per i suddetti permessi spetta l'intera retribuzione.

Ai docenti con contratto a tempo determinato ivi compresi il docente di religione con incarico annuale spettano fino ad un massimo di 6 giorni senza alcuna retribuzione (art. 19 comma 7 del CCNL 24.7.2003).

Per particolari esigenze personali: compatibilmente con l'esigenza di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per particolari esigenze personali e a domanda, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL del 24.7.2003, sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 art. 22 comma 1), brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, i suddetti permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento. L'insegnante di scuola secondaria con 18 ore settimanali di lezione potrà quindi beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico, l'insegnante di scuola dell'infanzia di 25 ore e l'insegnante di scuola primaria di 24 ore (comma 2 art. 16). Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. (comma 3 art. 16). Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16). Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16). L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio. (comma 5 art. 16). I motivi per i quali possono essere richiesti i permessi brevi non sono specificati dal contratto di lavoro, quindi tutti i motivi possono essere considerati validi, la norma prevede che siano "particolari motivi" cioè motivi sia di carattere personali che familiari che non è possibile curare al di fuori dell'orario di lavoro e tali da giustificare l'assenza durante

l'orario di servizio. Nei motivi possono anche rientrare le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici a meno che il docente non voglia avvalersi dell'assenza per motivi di malattia per l'intera giornata.

Per partecipazione a concorsi ed esami: 8gg complessivi per anno scolastico, ivi compreso quelli eventualmente richiesti per il viaggio, con intero trattamento economico per i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 15 comma 1 CCNL del 24.7.2003) e per i docenti con contratto a tempo determinato (art. 19 comma 7 del CCNL 2003) nei limiti della durata del rapporto di lavoro senza alcuna retribuzione.

Per fruire del diritto alla formazione: gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato hanno diritto con intera retribuzione alla fruizione di 5gg. nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici (comma 5 art. 62 CCNL del 24.7.2003).

Per diritto allo studio (150 ore): ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2006 ovvero sino al 31.8.2006 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea). Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le cc. mm. n. 266 del 23.09.1988, n. 319/1991, n. 274/1994. Per l'anno 2006 sono confermate le suddette disposizioni. La C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio. I criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale, cfr art.4 comma 3 e art. 62 comma 10, ccnl 2002-2005. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale. I CSA pubblicano all'albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi con-

cedibili. La domanda, in carta semplice, (vedi modulistica) deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, al CSA che, entro il 15 dicembre, predispone i provvedimenti formali di concessione dei permessi per diritto allo studio; essi decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le domande di concessione dei permessi per diritto allo studio dovranno recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo (entro e non oltre il 15.11.2005), dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati al § 2 della C.M. n. 319/91. La firma sarà autenticata dal Dirigente Scolastico. Gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l'Ente presso cui seguiranno i corsi. Gli aspiranti dovranno altresì indicare l'anno di iscrizione al Corso e la durata legale di esso, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego. Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue individuali di permesso nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2006 e dovrà poi esibire al Dirigente scolastico gli attestati relativi all'iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi

Permessi per gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche: gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto con intera retribuzione alla fruizione di 5 gg. per partecipare ad attività musicali ed artistiche a titolo di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. (comma 5 art. 62 CCNL del 24.7.2003).

Nella Rubrica "Scuola & Scuola", in www.gildains.it, un dossier completo con tutto ciò che serve per iniziare l'anno scolastico.

Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola & Scuola" che Libero Tassella cura sul nostro sito (www.gildains.it): aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la stessa frequenza con cui viene curata.